

DICEMBRE 2009



RAPPORTO PRELIMINARE

**VARIANTE AL P.S. PER ADEGUAMENTO AL P.A.I., LOCALIZZAZIONE
ELISUPERFICIE (F7), AMPLIAMENTO ZONA PER IMPIANTI SPORTIVI (F2) E
PARZIALE REALIZZAZIONE DI VIABILITÀ DI SCARTO A NORD DI
BIBBIENA**

**COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)**



SOMMARIO

SOMMARIO	2
PREMESSA	3
Recenti cambiamenti nelle vigenti normative.....	3
La VAS ai sensi del vigente Codice dell'Ambiente	5
<i>Definizioni</i>	5
<i>Contenuti della VAS</i>	10
<i>Procedura per la verifica di assoggettabilità</i>	12
<i>Redazione del rapporto ambientale</i>	13
<i>La Consultazione</i>	16
<i>Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione</i>	16
<i>Decisione</i>	17
<i>Informazione sulla decisione</i>	17
<i>Monitoraggio</i>	18
Recenti modifiche nella normativa regionale Toscana	18
ILLUSTRAZIONE DELLA VARIANTE AL Ps	24
Sintesi dei quadri conoscitivi	27
Obiettivi specifici e nuove previsioni della variante al Ps.....	28
ISTANZA DI ESCLUSIONE DALLA VAS	29



PREMESSA



Recenti cambiamenti nelle vigenti normative

La valutazione ambientale è uno strumento generale di prevenzione le cui radici disciplinari risalgono agli studi sull'ambiente e le sue modificazioni dei primi anni sessanta. A partire dagli anni ottanta la valutazione ambientale è utilizzata per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 58/337/CEE (1985) sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e le sue successive modificazioni.

Più recentemente la Direttiva 2001/42/CE ha esteso l'ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani ed ai programmi, con l'obiettivo di valutare le decisioni strategiche a monte delle scelte progettuali; essa introduce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come strumento per rendere operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, al fine di rispondere alla necessità di progredire verso uno sviluppo più sostenibile.

La Direttiva 2001/42/CE obbliga, ai fini di una efficace Valutazione Ambientale, alla elaborazione di un Rapporto ambientale, allo svolgimento di consultazioni, alla valutazione di quanto abbiano influito il rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e alla messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

La questione centrale della VAS attiene al problema delle decisioni, cioè all'interpretazione degli esiti all'interno dei processi decisionali.



La partecipazione del pubblico è riconosciuta infatti come uno degli elementi necessari a garantire l'efficacia delle procedure di VAS; il massimo di trasparenza possibile, di informazione dell'opinione pubblica e di pubblicità di tutto il processo decisionale risultano requisiti fondamentali della procedura.

La Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente indica agli stati membri, in sede di recepimento, rilevanti linee guida per promuovere la partecipazione del pubblico secondo la definizione ampia fornita dalla Convenzione di Aarhus. In tale direzione è posta anche la Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nei processi decisionali per i piani e programmi a rilevanza ambientale.

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D. lgs. 152 del 3 aprile 2006, la cui parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007, poi modificata dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale. E' preordinata a integrare il procedimento di elaborazione, adozione e approvazione di detti piani o programmi con valutazioni ambientali, assicurando che contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile e duraturo.

La procedura di VAS è effettuata durante il processo di formazione del piano o del programma e prima della sua approvazione definitiva. Essa è quindi parte integrante delle procedure ordinarie utilizzate per l'adozione e approvazione dei piani e dei programmi elaborati per la valutazione e corretta gestione delle risorse.



Sono sottoposti a VAS anche i piani/programmi per i quali è necessaria la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (in questo caso la valutazione d'incidenza è compresa nella procedura di VAS) in considerazione di possibili impatti sulle zone di protezione speciale o sui siti di importanza comunitaria (ZPS – SIC).



La VAS ai sensi del vigente Codice dell'Ambiente

Il secondo correttivo al Codice dell'Ambiente allinea la normativa statale a quella comunitaria, uniformando procedure, definizioni e metodi.

Il seguito riassumiamo i caratteri e le indicazioni fondamentali introdotte dalle suddette normative, con l'obiettivo di delineare un quadro di riferimento procedurale utile alla stesura del processo di Valutazione ambientale strategica.

Definizioni

VAS	Processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
VIA	Processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente



	decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
IMPATTO AMBIENTALE	Alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
PATRIMONIO CULTURALE	Insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
PIANI E PROGRAMMI	Atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere



	approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale o che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
RAPPORTO AMBIENTALE	documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;
PROGETTO PRELIMINARE	Elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
PROGETTO DEFINITIVO	Elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 22;
MODIFICA	Variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
MODIFICA SOSTANZIALE	Variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le



	variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ	Verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto
PROVVEDIMENTO DI VERIFICA	Provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE	Provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	Provvedimento previsto dagli articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
AUTORITÀ COMPETENTE	Pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso



	di progetti;
AUTORITÀ PROCEDENTE	Pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
PROPONENTE	Soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE	Pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
CONSULTAZIONE	L'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
PUBBLICO	Una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
PUBBLICO INTERESSATO	Il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della



	presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
--	---

Contenuti della VAS

La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

L'autorità competente valuta anche se piani e i programmi, diversi da quelli indicati come soggetti a VAS dal codice dell'Ambiente, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;



- la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.



L'autorità competente:

- esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica;
- collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio
- esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa.

La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti



amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.



Procedura per la verifica di assoggettabilità

L'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma.

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione del piano da parte dell'autorità procedente, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.



La verifica di assoggettabilità relativa alla VIA può essere ricondotta nell'ambito della VAS.



Redazione del rapporto ambientale

Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.

La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono



adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

L'allegato VI¹ del decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere



¹ D.Lgs. 4/08 - Allegato VI

Contenuti del rapporto ambientale

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto



ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso.

La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.



La Consultazione

Contestualmente alla comunicazione della proposta di piano all'autorità competente, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. Dalla data pubblicazione dell'avviso decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione.

L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto.

Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione

L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni,



obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini definiti nella fase di consultazione.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

Decisione

Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

Informazione sulla decisione

La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

il parere motivato espresso dall'autorità competente;

una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato



scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
le misure adottate in merito al monitoraggio.



Monitoraggio

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.

Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Recenti modifiche nella normativa regionale Toscana

La Regione Toscana ha prodotto, già a partire dal 1995, e quindi, in anticipo sull'approvazione della Direttiva europea, una legge sul governo del territorio che, innovando consistentemente la prassi di



pianificazione territoriale dei vari livelli di governo, in un'ottica di sussidiarietà, ha, di fatto, inserito la Valutazione degli Effetti Ambientali degli strumenti urbanistici.

Successivamente, con Delibera di Giunta sono state approvate le "Istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e pianificazione territoriale degli Enti Locali", un Manuale per l'applicazione delle valutazioni e infine, Norme Tecniche di raccordo tra la valutazione degli effetti ambientali nei piani e la VIA.

La valutazione integrata vera e propria degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici trova applicazione con la nuova L.R. 1/2005 sul governo del territorio che oltre agli strumenti di pianificazione, sottopone alla Valutazione integrata gli atti e gli strumenti di governo del territorio.

Il Regolamento attuativo della Regione Toscana in materia di valutazione integrata, relativo all'articolo 11, comma 5 della **legge regionale 3 gennaio 2005**, n.1 (Norme per il governo del territorio), è stato approvato dalla Giunta Regionale in data **09 febbraio 2007** **Regolamento 4R** , pubblicato in data 14 febbraio 2007 sul Burt n. 2/2007. Il Regolamento, ai sensi dell'art. 13, è entrato in vigore il 17 maggio 2007.

Nel mese di gennaio del 2008 è stato emanato il **D.Lgs 16/01/2008 n. 4**, che recepisce la Direttiva 2001/42/CE ed è entrato in vigore il 13/02/2008.

In concomitanza con l'emanazione del II correttivo al Codice dell'ambiente due delibere della Giunta Regionale Toscana chiariscono gli Indirizzi per l'applicazione in fase transitoria della normativa regionale in materia di VAS- Valutazione ambientale



Strategica - in attuazione della normativa nazionale vigente (parte II D. Lgs. 152/2006).

In particolare la **Delibera n. 13 del 14/01/2008** e relativo allegato recitano:

[...]

La disciplina della VAS si applica a tutti i piani e programmi regionali rientranti nel campo di applicazione dell'art.7 del D.Lgs.152/2006 anche se diversi da quelli individuati dall'art.16 della L.R.49/1999 e dall'art.1 del Reg.51/R/2006.

Con riferimento specifico ai piani e programmi degli enti locali, la disciplina della VAS secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 si applica sia agli strumenti di pianificazione territoriale di competenza provinciale e comunale (ai sensi altresì dell'articolo 9, comma 2, della L.R.1/2005) che agli atti di governo del territorio di competenza comunale, (così come prevista dall'articolo 10, comma 2, della L.R.1/2005), e nel rispetto altresì delle procedure definite dal Reg.4/R/2007, nonché a tutti gli altri piani e programmi che comunque rientrino nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 7 del D.Lgs.152/2006.

[...]

Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.152/2006 relativo alla valutazione ambientale di piani e programmi gerarchicamente ordinati si dispone quanto segue:

- Nell'ambito del procedimento relativo alla valutazione ambientale nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, sia regionali che degli enti locali, si dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i piani e programmi



sovraordinati, nonché di quelle che potranno meglio essere svolte sui piani e programmi di maggior dettaglio.

- Da quanto specificato alla precedente linea, consegue che l'insieme dei piani e programmi attuativi dei processi generali di programmazione e pianificazione devono essere sottoposti a VAS esclusivamente nel caso in cui si rilevi un effetto significativo sull'ambiente che non sia stato precedentemente considerato dagli strumenti sovraordinati, ovvero nel caso in cui questi ultimi facciano rinvio agli atti attuativi per taluni necessari approfondimenti.

[...].

La Normativa Regionale è in fase di adeguamento al D.Lgs. 4/2008 ed essendo trascorsi i dodici mesi previsti dalla normativa statale per aggiornare quelle regionali, la Regione Toscana, ha approvato, con Deliberazione G.R. n. 87 del 09/02/2009 gli "Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della Legge Regionale in materia di VAS e di VIA", stabilendo che nelle more della recente normativa statale normativa si applicano in modo coordinato i dispositivi nazionali e regionali.

I contenuti determinanti della recente **Delibera 9 febbraio 2009, n. 87** sono:

Con riferimento all'art.7 del d.lgs.152/2006 si ritiene compatibile la normativa regionale, di cui alle leggi regionali n. 49/1999 e n. 1/2005, che individua la titolarità delle competenze in materia di VAS in capo a ciascuna amministrazione cui compete l'approvazione di piani e programmi. Pertanto, **per i piani e programmi approvati dal Comune la competenza è del Comune stesso.**



Per le modalità di svolgimento della VAS riguardanti i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni del d.lgs.152/2006, in particolare gli articoli da 11 a 18. Resta fermo che **le norme regionali vigenti relative alla valutazione integrata** (articolo 16 della legge regionale 49/1999 e regolamento 51/R/2006; articolo 11 e seguenti della legge regionale 1/2005 e regolamento 4/R/2007) **si applicano in modo coordinato con la VAS, così come disciplinata dal d.lgs.152/2006.**

Ai fini dell'espletamento della VAS secondo le disposizioni del d.lgs.152/2006 è necessario che ogni amministrazione individui preliminarmente nel proprio ambito l'**autorità competente**, quale condizione imprescindibile per l'applicazione del d.lgs. 152/2006

L'autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale che ne devono caratterizzare la funzione, che sono:

separazione rispetto all'autorità procedente;

adeguato grado di autonomia;

competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Provincia, del Comune o di altro ente locale, **l'autorità competente** è rispettivamente la Provincia, il Comune o altro ente locale che devono individuare, nell'ambito della propria autonomia, **l'organo istituzionale e la struttura organizzativa**, nel rispetto dei requisiti sopra richiamati.



Il comune di Bibbiena con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 09/04/2009 ha nominato:

Autorità procedente: Il Consiglio Comunale

Autorità proponente piani e programmi di iniziativa comunale: Il Consiglio Comunale

Autorità competente: La giunta Comunale che si avvale del supporto tecnico della CEI

Inoltre la verifica di compatibilità è condotta dalla autorità procedente (che si avvale dell'autorità competente) che si occupa inoltre di acquisire tutte le documentazioni necessarie al processo di valutazione.



ILLUSTRAZIONE DELLA VARIANTE AL PS

Il Comune di Bibbiena dispone di un Piano Strutturale approvato con deliberazione di C.C. n. 114 del 24/11/2005 ed intende attivare le procedure per modificare lo strumento urbanistico in ragione dell'urgente necessità di individuare un'area idonea alla localizzazione di un eliporto a servizio dell'ospedale di vallata.

Il progetto della variante è finalizzato in seconda istanza all'adeguamento della strumentazione urbanistica del Comune di Bibbiena al Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Arno relativamente all'area oggetto di variante ed è strettamente correlato alla localizzazione dell'elisuperficie di servizio alla struttura ospedaliera di Bibbiena.

La variante comporta una modesta modifica al Piano Strutturale approvato, limitata a parte dell'allegato C.2.2 alle Norme tecniche e l'area di intervento è limitata alla porzione nord dell'U.T.O.E n. 1 Bibbiena Capoluogo in ambiti già precedentemente definiti.

Sono obiettivi prioritari il potenziamento di strutture pubbliche esistenti quali gli impianti sportivi, la previsione di un area destinata ad ospitare l'elisuperficie e la realizzazione contestuale della viabilità di accesso e collegamento.

Quanto sopra nel rispetto degli obiettivi generali di legge, secondo i principi dettati dalla LR 1/2005, attraverso un intervento finalizzato alla utilizzazione del territorio per cui già esistono ed occorrono con limitatezza, nuove infrastrutture, e quindi con la previsione di contestuale realizzazione di quelle mancanti che consentano la tutela delle risorse essenziali del territorio, garantendo l'approvvigionamento idrico e la depurazione, la difesa del suolo, lo




smaltimento dei rifiuti solidi, la disponibilità di energia e la mobilità, la tutela dell'identità culturale e l'integrità fisica del territorio, il riconoscimento dell'armatura insediativa e dei punti di crescita e/o riqualificazione.



Legenda	
UTOE 1 BIBBIENA	UTOE 9 BANZENA-CASELLA
Ambiti: 1A - BIBBIENA CENTRO STORICO 1B - BIBBIENA VERSANTE EST 1C - BIBBIENA VERSANTE OVEST 1D - BIBBIENA NORD 1E - PIANACCI - FERRANTINA 1F - LE CHIANE	Ambiti: 9A - BANZENA 9B - BIVIO DI BANZENA
UTOE 2 SOCI	UTOE 10 CANDOLESI-CAMPRENA
Ambiti: 2A - SOCI CENTRO STORICO 2B - SOCI VILLA BOCCI 2C - SOCI PIANO DI SILLI	Ambiti: 10A - CANDOLESI CAMPRENA Piani di Recupero strategici
UTOE 3 PARTINA-FREGGINA	AMBITI A NORMATIVA SPECIALE
Ambiti: PARTINA FREGGINA	Viabilità principale urbana BREVE MEDIO LUNGO TRACCIATO GRANDE VIABILITA' RACCORDO PIANACCI CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE Area comunale
UTOE 4 TERROSSOLA	
Ambiti: 4A - TERROSSOLA	
UTOE 5 SERRAVALLE-PIAN DEL PONTE	Area interessata dal parco fluviale del fiume Archiano
Ambiti: 5A - SERRAVALLE 5B - PIAN DEL PONTE	Area interessata dal parco fluviale del fiume Arno
UTOE 6 MARCIANO-POGGIOLO	
Ambiti: 6A - MARCIANO 6B - POGGIOLO	
UTOE 7 CAMPI	
Ambiti: 7A - CAMPI	
UTOE 8 FARNETA-SANTA ROSA	
Ambiti: 8A - FARNETA 8B - SANTA ROSA	



Estratto Tav. C.1.3 del Piano Strutturale



Estratto Tav. C.1.4.5 del Piano Strutturale



Sintesi dei quadri conoscitivi

L'area interessata dalla presente variante è posta a nord dell'abitato di Bibbiena ed è compresa orograficamente tra il fiume Archiano, la prevista viabilità di scarto nord di Bibbiena e l'area interessata dagli impianti sportivi (piscine e tennis).

Come illustrato nella cartografia del Piano strutturale l'area è parte dell'ambito 1C dell'Unità Territoriale Elementare Omogenea n.1 di Bibbiena; quale area compresa nel sistema funzionale degli insediamenti urbani è soggetta ad azioni di natura funzionale ed insediativa.

Il territorio comunale è classificato ai sensi della Deliberazione di G.R. del 19.06.2006, n. 431 (classificazione sismica della Regione Toscana) come zona 2.

Non si rilevano emergenze geomorfologiche segnalate o comunque di rilievo né vincoli di natura sovraordinati ad esclusione della area di tutela delle strutture urbane.

Il quadro conoscitivo di riferimento relativo all'area in questione ed agli obiettivi delle varianti ha inoltre i seguenti riferimenti a piani sovraordinati:


- Piano di Indirizzo territoriale della Regione Toscana approvato e nuovo Piano paesaggistico adottato dal Consiglio regionale il 16/07/2009;
- Piano Regionale di Azione Ambientale della Regione Toscana;
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo;
- Piano del Bacino del Fiume Arno e relative misure di salvaguardia;



Obiettivi specifici e nuove previsioni della variante al Ps

L'area oggetto di variante oggetto di una scheda di compatibilità paesistica allegata al Piano Strutturale in quanto compresa dal PTCP nell' "area di tutela paesistica delle strutture urbane".

Gli obiettivi di cui sopra sono coerenti con la scheda paesistica che necessita comunque di un adeguamento alle nuove ed urgenti necessità strutturali ed infrastrutturali legate alla realizzazione della elisuperficie.



In particolare la scheda di compatibilità prescrive che:

“L'area destinata a verde attrezzato prevista tra il nuovo ed il vecchio insediamento non può essere né ridotta né spostata. La sua realizzazione dovrà precedere il rilascio delle concessioni per le nuove costruzioni.

Sono in particolare prescrittivi per il Regolamento Urbanistico:



- l'individuazione dei lotti, dei volumi e delle superfici pubbliche descritte nella planimetria allegata alla presente scheda;
- gli obiettivi d'intervento, le caratteristiche dimensionali, nonché le destinazioni d'uso degli edifici conseguenti agli interventi descritti nei punti precedenti."

Tale prescrizioni ostacolano la previsione dell'eliporto bloccando di fatto la localizzazione delle aree pubbliche.

Da questa motivazione nasce la necessità di procedere alla variante in oggetto che consiste in una modifica limitata alla porzione di scheda riportata sopra nel modo seguente:

"L'area destinata a verde attrezzato prevista tra il nuovo ed il vecchio insediamento non può essere spostata.

Sono in particolare prescrittivi per il Regolamento Urbanistico:

- l'individuazione della viabilità di interesse pubblico;
- il perimetro dell'area soggetta a scheda di compatibilità;
- gli obiettivi d'intervento."

ISTANZA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

Alla luce di quanto illustrato, poiché non è dato dimostrare l'esistenza di impatti significativi sull'ambiente a seguito dell'attuazione del presente Piano, si chiede l'esclusione dal processo di VAS.

Le motivazioni addotte, oltre a quanto già esposto possono essere sintetizzate nei seguenti punti:



- ⇒ l'area oggetto di variante è trattata in una scheda di compatibilità paesistica allegata al Piano Strutturale rispetto alla quale sono verificati gli obiettivi a monte della variante;
- ⇒ l'area si inserisce ai margini di un tessuto edilizio già edificato ed è oggetto di importanti previsioni infrastrutturali fi livello comunale (viabilità di collegamento tra SRT 71 e SP 208)
- ⇒ non esistono problematiche ambientali relativamente al piano in oggetto;
- ⇒ non ha rilevanza ambientale rispetto alla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente;
- ⇒ non ha impatti rilevanti sull'area interessata dal punto di vista paesistico e non insiste su area soggetta a vincolo paesaggistico.

Per quanto riguarda gli effetti territoriali si rileva infine che il piano svolge un ruolo importante per la valorizzazione ed il completamento del tessuto urbano attraverso l'inserimento di importanti servizi per la popolazione comunale (elisuperficie, porzione di viabilità di scarto, ampliamento area F2).

Bibbiena, 12 dicembre 2009